Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696d7bb
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

SEZIONE I CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI

Dott.ssa RENATA SILVA **PRESIDENTE**

Dott.ssa TIZIANA MACCARRONE **CONSIGLIERE**

Dott.ssa ANTONELLA FONNESU **GIUDICE AUSILIARIO RELATORE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 1424/2017 RG

Fra

con sede legale in

persona dell'amministratrice unica e

legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.

del Foro di Alessandria, PEC

ettivamente domiciliata in

presso lo studio

procura in atti

APPELLANTE

contro

con

in persona del procuratore speciale avv. rappresentata e difesa dagli avv.ti CF PEC e CF PEC ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, per procura in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Precisate all'udienza del 3 luglio 2018.

PER L'APPELLANTE

contrariis rejectis, riservata l'ammissione dei mezzi di prova che si renderanno necessari ad esito delle eventuali difese avversarie ad integrazione di quelli documentali già offerti, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino: in via principale e nel merito, in integrale riforma della sentenza numero 1142/2016, pubblicata in data 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Alessandria, nella parte in cui, il Giudice di prime cure, in tema di onere probatorio, ha affermato che: "che i contratti di conto corrente rispetto ai quali si invoca la nullità non sono stati prodotti né sono stati fatto oggetto di richiesta extragiudiziale all'Istituto Bancario o di ordine di esibizione giudiziale: l'assenza dei contratti impedisce l'esame sull'invalidità delle clausole sotto i profili dedotti e in particolare non consente di accertare l'applicazione di interessi a tasso superiore a quello legale in assenza di pattuizione scritta; l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto (che non può essere considerata nulla di per sé, in quanto sorretta da una specifica causa, che è quella di remunerare la Banca dell'onere di dover essere

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696fd7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo)" chiede di accertare e dichiarare: - la nullità, ovvero ed in ogni caso, l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento ai rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa, in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società senza pattuizione sottoscritta da quest'ultima; - illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in riferimento ai rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa, a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; - la nullità per vizio di forma, ovvero per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate ai rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa, a titolo di "Commissione di massimo scoperto" e di "Utilizzo oltre disponibilità del fido" in aggiunta agli interessi passivi e, conseguentemente, non dovute tali somme; ritenere e dichiarare l'illegittimità della diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva ad essa, eseguita nel corso del rapporto dalla Banca in oggi convenuta ai rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa; - ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte dalla a titolo di spese sui rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa; - previo accertamento del Tasso Effettivo Globale – T.E.G. e del Tasso Annuo Effettivo Globale – T.A.E.G. concretamente applicato dalla Banca in oggi convenuta nel corso della gestione del rapporto di conto corrente azionato e, per l'effetto, dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta Banca a titolo di interessi nei trimestri in cui tale tasso, risulti essere superiore al tasso soglia usura fissato trimestralmente ex lege 7 marzo 1996 n.

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696fd7bb5
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

108; - sempre nel merito in via principale, in integrale riforma della sentenza numero 1142/2016, pubblicata in data 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Alessandria, determinare il saldo effettivo dei rapporti di conto corrente azionati e meglio specificati in premessa, ricalcolando i medesimi per tutta la durata sin dall'apertura con interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, "Utilizzo oltre disponibilità del fido" e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni; - sempre nel merito in via principale, in integrale riforma della sentenza numero 1142/2016, pubblicata in data 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Alessandria, in conseguenza di quanto sopra, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del complessivo importo di euro 157.044,47, somma alla quale deve aggiungersi l'importo di euro 467,14 a titolo di nuove commissioni sull'affidamento e quello di euro 43.603,82 a titolo di "spese addebitate in conto", che non trovano giustificazione causale alcuna, o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla

Ivvero in subordine condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del complessivo importo di euro 157.044,47, somma alla quale deve aggiungersi l'importo di euro 467,14 a titolo di nuove commissioni sull'affidamento e quello di euro 43.603,82 a titolo di "spese addebitate in conto", quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà, compensandola parzialmente con l'eventuale debito in oggi portato dal conto corrente

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696f7d7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

azionato; - in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato del rimborso professionale, accessori fiscali e previdenziali come per legge di entrambi i gradi di giudizio.

PER L'APPELLATO

Respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1142/2016 emessa dal Tribunale di Alessandria il 15 dicembre 2016. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio spa quale successore di esponendo di aver intrattenuto conto corrente bancario girato a sofferenza nel luglio 2012, e conto corrente anticipi assumendo applicazione di interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta, nullità della clausola di applicazione trimestrale degli interessi, addebiti illegittimi per a) commissioni di massimo scoperto, in quanto pattuizione priva di causa, e b) commissioni di messa a disposizione di fondi, perché non pattuite, ma unilateralmente applicate dalla banca, usura. Quindi chiedendo la restituzione degli importi privi di causa determinati in complessivi € 201.115,43.

Si costituiva eccependo, preliminarmente, essere intervenuta prescrizione decennale relativamente alle rimesse anteriori l'8 aprile 2005 e contestando, nel merito, la fondatezza delle censure mosse.

Con sentenza ex art. 281 sexies cpc 15 in data 15 dicembre 2016 il Tribunale di Alessandria respingeva la domanda di condannandola alla rifusione delle spese di lite.

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696d7bb3
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

Ritiene il Tribunale:

- infondata l'eccezione di prescrizione, essendo onere della banca dare prova della natura solutoria delle rimesse prescritte;

- non prodotti, né stragiudizialmente richiesti, ovvero fatti oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, i contratti rispetto ai quali l'attrice deduce nullità;

- non consentire la frammentaria acquisizione dei soli estratti conto scalari la verifica dell'anatocismo.

Interpone appello con atto di citazione affidato a quattro motivi, lamentando: - (I MOTIVO) erroneità della sentenza per aver ritenuto non provata la pretesa dell'attore, non avendo questi prodotto le copie dei contratti di conto corrente; - (II Motivo); erroneità della sentenza per aver ritenuto non provata la pretesa dell'attore quanto agli interessi passivi addebitati, non avendo questi prodotto i due contratti di cui è causa - (III MOTIVO) erroneità della sentenza per non aver accolto la domanda relativa al lamentato anatocismo, non essendo prodotti gli estratti conto integrali e non avendo ritenuto affidabile il metodo cosiddetto sintetico; - (IV MOTIVO) erroneità della sentenza per non aver accolto la domanda relativa alle commissioni di massimo scoperto applicate fino al 30 giugno 2009 non essendo prodotti i contratti *inter partes*; - ripropone, quindi, le argomentazioni relative all'illegittimità della commissione di messa a disposizione fondi, illegittimità di addebiti per spese non pattuite per scritto e superamento del tasso soglia.

Si costituisce tempestivamente l'appellato istituto di credito, eccependo, preliminarmente, inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc e/o 348bis cpc per avere l'appellante riproposto le medesime argomentazioni svolte in primo gardo, comunque

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696f7d7bb
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9hd12eb737519dd7

contestando le avversarie prospettazioni e chiedendo rigettarsi l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 3 luglio 2018 le parti precisano le rispettive conclusioni e la Corte trattiene la causa in decisione, assegnando i termini massimi di rito per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente darsi atto che precisando le conclusioni definitive e pure svolgendo le difese ex art. 190 cpc spa ha rinunciato all'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ex artt. 342 e/o 348bis cpc.

Può, quindi, passarsi all'esame del merito del gravame.

Con il primo motivo di appello lamenta erroneità della sentenza per aver ritenuto non provata la sua pretesa restitutoria, stante la mancanza di produzione di copia dei contratti *inter partes*. Lamenta la correntista che l'azione di accertamento negativo ha ad oggetto "fatti negativi" e che, senza derogare alla distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967 cc, non essendo possibile dare la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, tale prova può essere data dimostrando uno specifico fatto positivo contrario. Nel caso concreto, essendo le nullità ex art. 117 TUB nullità di protezione, solo il cliente può rilevarla. Tanto implica che se il giudice non può rilevare d'ufficio la mancanza di forma scritta per dichiarare la nullità di un contratto amorfo, neppure può rilevarla per applicare in danno del cliente un limite probatorio previsto per il solo caso di contratti formali. E, in aggiunta, se si vuole realmente ricostruire un rapporto, deve farsi riferimento alle condizioni effettivamente applicate.

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696f7d7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

L'ammontare di un fido può anche essere provato con prove indirette che comportino esistenza di un rapporto di tale natura.

Sono dunque prova idonea delle pretese gli estratti del conto corrente ordinario, del conto anticipi salvo buon fine e la copia delle registrazioni della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Replica la banca appellata, richiamando i principi anche espressi da Corte di Appello di Torino n. 1765 del 7 ottobre 2015 relativamente agli oneri probatori gravanti sul correntista che agisce in ripetizione, anche rilevando come neppure abbia avanzato richiesta ex art. 119 TUB.

Il motivo non è fondato.

Rileva la Corte che la mera produzione degli estratti conto, seppure "accorpati" in un unico *file* contente i doc. 1 e 2 non è prova sufficiente a fondare la domanda di ripetizione dell'indebito.

L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.

L'onere probatorio, pertanto, anche nei casi di azione di ripetizione previo accertamento negativo della legittimità delle somme addebitate al correntista deve essere assolto mediante la produzione, oltre che degli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale, anche - e pregiudizialmente - dei contratti di conto corrente e delle

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd5442ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696f7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

relative condizioni generali (Cass. n. 9201/2015; Cass n. 9099/2012 e Cass. n. 23229/2004).

Il Motivo non è, pertanto, accolto.

Né, per le medesime ragioni, trovano accoglimento:

- il II Motivo con cui [redacted]amenta illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra legale in assenza di pattuizione scritta e illegittima variazione dei tassi ex art. 118 TUB, censurando il Tribunale laddove ha ritenuto non fondata la relativa domanda per non essere stati prodotti i documenti contrattuali con conseguente impossibilità di verificare la validità o invalidità ex art. 117 TUB della pattuizione sul punto;

- il III Motivo che lamenta erroneità della sentenza per non aver accolto la domanda relativa al ritenuto anatocismo non essendo prodotti gli estratti conto integrali e non avendo il Tribunale ritenuto affidabile il metodo cosiddetto sintetico; insiste anche l'appellante nella dedotta nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, sia con riferimento al periodo antecedente che a quello successivo la delibera CICR 2000 ed esclude che per tale verifica siano necessari i documenti contrattuali, posto che, dedotta la nullità della capitalizzazione trimestrale, diventa onere della banca provare la legittimità dei singoli addebiti.

- il IV motivo che censura la sentenza per non aver accolto la domanda relativa alle commissioni di massimo scoperto applicate fino al 30 giugno 2009 non essendo prodotti i contratti *inter partes* e anche perché la Commissione di massimo scoperto non ha mai trovato regolamentazione normativa e deve considerarsi validamente addebitata solo

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696fd7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

allorché sia determinata o determinabile nel suo ammontare e nelle modalità con cui viene computata. Gli estratti conto consentono di costruire gli importi addebitati e rilevare che questa è stata conteggiata con percentuali variabili dell'affidamento utilizzato e non sul fido accordato, apparendo, in tutti e tre i casi la disamina delle pattuizioni contrattuali essenziale per la verifica di entrambe le voci di cui l'attore/appellante assume la nullità.

Pure assorbita dal rigetto dei motivi di appello la riproposizione delle allegazioni del giudizio di primo grado in materia di illegittimità degli addebiti a titolo di Commissione di messa a disposizione fondi, spese non pattuite per iscritto e superamento del tasso soglia.

Parimenti inammissibile la richiesta di CTU contabile per insufficienza del materiale documentale su cui il consulente potrebbe effettuare gli accertamenti demandandi.

Trova, quindi, la sentenza impugnata integrale conferma.

La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza ex art. 91 cpc con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite a favore dell'appellato, liquidate ai sensi del DM 55/2014 e succ. modifiche, avendo riguardo al valore della causa, dichiarato pari a € 200.000,00 dall'appellante, alla natura e difficoltà delle questioni controverse, all'attività difensiva effettivamente svolta dall'appellato, ai complessivi risultati del giudizio, tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate in totali € 9.515,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per quella introduttiva e € 4.860,00 per quella decisoria, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge sulle somme soggette.

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696fd7bb5
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7

Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino, Prima Sezione Civile,

definitivamente pronunciando

respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1142/2016 resa ex art. 281 sexies cpc dal Tribunale di Alessandria in data 15 dicembre 2016 nel procedimento RG n. 1531/2015;

condanna l'appellante rifondere all'appellat le spese del presente giudizio, liquidate come in motivazione, in € 9.515,00, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva come per legge sulle somme soggette;

Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico degli appellanti in solido.

Così deciso in Torino, in Camera di Consiglio, il giorno 11 dicembre 2018.

Il Relatore
(dott.ssa Antonella Fonnesu)

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Renata Silva)

Firmato Da: SILVA RENATA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5cc6573caacdd542ae54aeb1bad128b3 - Firmato Da: RUSCAZIO MARIA STEFANIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 43c6696524bb6e8bd64ad0696d7b65
Firmato Da: FONNESU ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674bbd2f29fc4ec9bd12eb737519dd7